

N. 3402/2017 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Letta l'istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato depositata in data 10 maggio 2017 dall'avv. Vittorio Giordani, in qualità di difensore di M. D. ricorrente nel procedimento monitorio di cui in epigrafe e ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data;

rilevato che

non osta all'accoglimento dell'istanza la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso il 13 aprile 2017, e quindi prima della sua presentazione;

deve infatti escludersi, in linea generale, che l'art.83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 783, l. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che da un lato ha esplicitato come la liquidazione presupponga una corrispondente previa istanza, abbia introdotto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza.

Tali conseguenze infatti non sono espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, per la quale l'art. 71 d.P.R. 115/2002 prevede che vada presentata "a pena di decadenza" entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni (coincidente di norma con il deposito dell'elaborato peritale);

rrbene, esclusa la possibilità di una applicazione analogica di

quest'ultima previsione, in mancanza dell'espressa menzione di conseguenze processuali anche per l'istanza di liquidazione del compenso dell'avvocato, deve ritenersi che, con la norma sopra citata, il legislatore abbia semplicemente inteso raccomandare la liquidazione del compenso contestualmente alla definizione della fase, ribadendo però così quanto già poteva evincersi dal comma 2 del medesimo art. 83, senza realmente conseguire l'intento che si era prefisso, ovvero quello della accelerazione delle procedure di erogazione dei compensi a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio statale;

peraltro la norma non potrebbe comunque trovare applicazione nei casi di procedimenti bifasici come quello di specie in cui la parte ammessa al patrocinio erariale abbia ottenuto un provvedimento favorevole all'esito della fase sommaria;

in tal caso infatti è ragionevole ritenere che, prima di presentare l'istanza, la parte abbiente attenda il decorso del termine per proporre la fase a cognizione piena perché, qualora la controparte desse corso a tale fase, occorrerebbe valutare sulla base delle sue difese se la pretesa della parte non abbiente era temeraria ed in caso positivo revocare il beneficio;

sarebbe illogico costringere il difensore a presentare una istanza di liquidazione che potrebbe essere inutile sia nel predetto caso sia nel caso in cui la fase a cognizione piena fosse favorevole alla parte non abbiente perché in questa seconda ipotesi tale difensore avrebbe maturato il diritto ad un compenso ulteriore;

ritenuto che il compenso complessivamente spettante all'istante va determinato sulla base dei valori indicati nella tabella approvata a suo tempo dalla commissione osservatorio;

il compenso complessivo così risultante di euro 685,50 va ridotto del 50 % ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 150/2002;

che quanto alla richiesta di rimborso forfetario delle spese generali l'istante ne ha indicato l'ammontare nella percentuale del 15 %, pari a quella fissata dall'art. 2, comma 2, del regolamento 55/2014;

che a ben vedere tale entità costituisce quella massimo riconoscibile a titolo di rimborso spese generali;

che infatti l'art. 13, comma 10, della legge 247/2012 ha previsto che: *"Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive"* (sottolineatura dello scrivente);

che a sua volta l'art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all'avvocato *"è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso"*;

che nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa, testualmente, *"dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario"*;

che pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15 % è la misura massima, il che significa che l'entità del rimborso forfetario può variare dall'1 % al 15 %;

che, a fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell'art. 2 comma 2 del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire "di regola" non è sufficiente a far ritenere che essa costituisca un valore medio, anche perché se così fosse il regolamento stesso avrebbe dovuto individuare le percentuali di aumento o di diminuzione di essa;

che ai fini della presente liquidazione l'entità del rimborso forfetario va determinata nel valore medio di liquidazione, pari al 7,50 %, in applicazione del disposto dell'art. 82 Dpr 115/2002;

P.Q.M

Liquida in favore dell'avv. Vittorio Giordani la somma di euro 342,75, già operata la riduzione del 50 % prevista dall'art. 130 del D.P.R. 150/2002, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 7,50 %, da calcolarsi sull'importo di euro 270,00, e accessori di legge. Si comunichi.

Verona 4 ottobre 2017

Il Giudice